

Pubblichiamo la delibera del 19.4.2001 dell'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, con la quale è stato approvato il testo definitivo delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, adottate in seguito all'entrata in vigore della legge 7 dicembre 2000 n.397, che introduce nel codice di procedura penale la disciplina specifica delle indagini difensive.

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

La Giunta dell'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, riunita il 19 aprile 2001;

vista la propria deliberazione 17 novembre 2000, con la quale fu disposta, con decorrenza dal giorno di entrata in vigore della legge 7 dicembre 2000 n.397, la sospensione delle previsioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 comma 2, 10 e 11 delle *Regole deontologiche delle Camere Penali*, approvate a Catania il 30 marzo 1996;

vista la propria deliberazione 16 gennaio 2001 con la quale furono approvate in via di urgenza *Regole di comportamento del penalista nelle indagini difensive*, con riserva di successiva approvazione di un testo definitivo;

considerati i risultati del *Seminario di studio*, svoltosi a Roma nei giorni 31 marzo e 1 aprile 2001, nel quale i rappresentanti delle Camere Penali hanno discusso delle più opportune regole deontologiche di supporto e complemento alla legge 7 dicembre 2000 n.397;

delibera

di approvare la proposta di un testo definitivo di *Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive*, costituente l'ALLEGATO A della presente delibera, da trasmettere immediatamente al CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI per le determinazioni di competenza.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Frigo

IL SEGRETARIO

Domenico Battista

ALLEGATO A

REGOLE GENERALI

Articolo 1

(Norme deontologiche applicabili)

1. Nello svolgimento delle investigazioni difensive il difensore osserva le norme del *Codice deontologico forense*, nonché le ulteriori norme degli articoli che seguono.

2. Nessuna distinzione circa i doveri professionali in materia di investigazioni difensive è consentita tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio.

Articolo 2

(Legittimazione alle investigazioni difensive)

1. Il conferimento dell'incarico professionale, rilasciato con atto scritto, legittima il difensore a svolgere investigazioni difensive senza necessità di specifico mandato.

2. Qualora non sia immediatamente comunicato o depositato all'autorità giudiziaria è preferibile che l'atto abbia data certa.

3. Fuori del caso previsto dal comma 1, il difensore, di fiducia o d'ufficio, è legittimato a svolgere investigazioni difensive fin dal momento della nomina.

4. Il mandato con sottoscrizione autenticata, necessario per svolgere l'attività investigativa preventiva prevista dall'articolo 391-*nonies* del codice di procedura penale, indica i fatti ai quali si riferisce in modo sintetico al solo fine della individuazione dell'oggetto di tale attività, con esclusione di ogni riferimento ad ipotesi di reato.

5. La previsione del comma 4 non si applica al mandato rilasciato dalla persona offesa dal reato.

6. Le disposizioni sull'attività investigativa preventiva si intendono applicabili, oltre che per l'eventualità che si instauri un procedimento penale, anche per le ipotesi:

a) che possa essere richiesta la riapertura delle indagini preliminari dopo il decreto di archiviazione;

b) che possa essere richiesta la revoca della sentenza di non luogo a procedere;

c) che possa essere richiesta la revisione;

d) che possano essere instaurati procedimenti davanti al giudice dell'esecuzione o alla magistratura di sorveglianza.

Articolo 3

(Dovere di valutazione)

1. Il difensore, fin dal momento dell'incarico e successivamente fino alla sua conclusione, ha il dovere di valutare, in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa, la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni, sia ai fini delle determinazioni inerenti alla difesa stessa, sia per l'ipotesi di un impiego dei risultati nel procedimento, secondo le forme, i tempi e i modi previsti dalla legge.

Articolo 4

(Direzione delle investigazioni)

1. La decisione di iniziare e terminare le investigazioni, le scelte sull'oggetto, sui modi e sulle forme di esse competono al difensore, in accordo con l'eventuale condifensore.

2. Quando non svolge di persona le investigazioni e, secondo la previsione del comma 3 dell'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale, si avvale di sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore dà, anche oralmente, le direttive necessarie, cui i sostituti e tali ausiliari hanno il dovere di attenersi, fermi tutti i loro obblighi previsti dalla legge.

3. Nel dare le direttive il difensore rammenta gli obblighi indicati al comma 2, con particolare riguardo a quelli relativi agli avvertimenti alle persone con le quali occorre conferire, agli accessi ai luoghi e alla ispezione delle cose, alla eventuale redazione di verbali, al segreto sugli atti e sul loro contenuto, nonché a quello di riferirgli tempestivamente i risultati dell'attività svolta.

4. Ai fini dell'esercizio dell'incarico il difensore dà ai sostituti e agli ausiliari le informazioni necessarie e può fornire a essi copie di atti e documenti, in ogni caso con vincolo di segreto.

5. L'incarico agli investigatori privati e ai consulenti tecnici è conferito con atto scritto, nel quale, fermo quanto previsto al comma 3, il difensore indica i loro doveri di:

a) osservare le disposizioni di legge, in particolare quelle sulle investigazioni difensive e sulla tutela dei dati personali;

b) comunicare le notizie e i risultati delle investigazioni e rimetterne l'eventuale documentazione soltanto al difensore che ha conferito l'incarico o al suo sostituto;

c) salva specifica autorizzazione scritta del difensore, rifiutare ogni altro incarico relativo o connesso alla vicenda alla quale attiene quello conferito.

Articolo 5

(Informazioni tra difensore e persona assistita)

1. Nell'ambito dei rapporti informativi con la persona assistita al fine di coordinare la difesa tecnica e l'autodifesa, il difensore, oltre ad attingere eventuali notizie utili per apprezzare la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive, valuta la esigenza di comunicare tempestivamente alla persona medesima tale apprezzamento, anche con riguardo alle spese prevedibili per le relative attività.

Articolo 6

(Dovere di segretezza, limiti di utilizzazione, conservazione della documentazione)

1. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ritenga di farne uso diretto nel procedimento in una fase i cui atti non sono coperti dal segreto.

2. In ogni caso, il difensore utilizza la documentazione degli atti delle investigazioni difensive e i relativi contenuti nei soli limiti e nei tempi in cui siano necessari all'esercizio della difesa.

3. Il difensore cura di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione, anche informale, delle investigazioni difensive per tutto il tempo in cui egli ritiene che possa essere necessaria o utile per l'esercizio della difesa.

Articolo 7

(Rimborso delle spese documentate)

1. Alle persone che ai fini delle investigazioni difensive danno informazioni o si prestano al compimento di accessi ai luoghi, ispezioni di cose, rilievi, consegna o esame di documenti e, in genere, alla esecuzione di atti, è vietato al difensore, al sostituto, agli ausiliari e ai loro eventuali collaboratori corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma.

2. Alle persone indicate al comma 1 è dovuto il solo rimborso delle spese documentate.

REGOLE PER LE INDAGINI DA FONTI DICHIARATIVE

Articolo 8

(Ricerca e individuazione di fonti)

1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari incaricati procedono senza formalità alla individuazione delle persone che possono riferire circostanze utili alle investigazioni difensive. In ogni caso, nello svolgimento dell'attività di individuazione di tali persone, informano sempre le persone interpellate della propria qualità, nel rispetto di quanto è previsto dal comma 1 dell'articolo 9.

2. Nello stesso modo si procede alla individuazione delle altre fonti di prova e, in genere, delle altre fonti di notizie utili alle indagini.

Articolo 9

(Avvertimenti)

1. I soggetti della difesa, nell'informare le persone interpellate della loro qualità, indicano la vicenda in ordine alla quale svolgono investigazioni, senza necessariamente rivelare il nome dell'assistito.

2. Oltre quanto è previsto dal comma 3 dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale, invitano le persone interpellate a dichiarare se si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 197 comma 1, lettere *c*) e *d*) del codice di procedura penale.

3. Inoltre, informano le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.

4. Se si tratta di persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, le informano che, se si avvarranno della

facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.

5. Se si tratta di prossimi congiunti di un imputato o di una persona sottoposta alle indagini, li avvertono che, anche in ragione di tale rapporto, hanno facoltà di astenersi dal rispondere o dal rendere la dichiarazione.

6. I soggetti della difesa possono altresì ricordare che ogni persona può utilmente concorrere alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della verità in un procedimento penale anche rendendo dichiarazioni al difensore.

7. Quando i soggetti della difesa procedono con invito scritto, gli avvertimenti previsti dalla legge e dalle norme deontologiche, se non sono contenuti nell'invito stesso, possono essere dati oralmente, ma devono comunque precedere l'atto.

Articolo 10

(Inviti e avvisi)

1. Per conferire, chiedere e ricevere dichiarazioni scritte o assumere informazioni da documentare dalla persona offesa dal reato i soggetti della difesa procedono mediante un invito scritto.

2. Se la persona offesa è assistita da un difensore, a costui è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Se non risulta assistita da un difensore, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un difensore sia consultato e intervenga all'atto.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si intende chiedere e ricevere una dichiarazione scritta o assumere informazioni da documentare da una persona minore. L'invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con l'avviso della facoltà di intervenire all'atto.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale, al difensore d'ufficio, nominato per l'atto, che ne faccia richiesta, è dato un termine non inferiore a quelli previsti dall'articolo 108 del codice di procedura penale.

5. Per chiedere e ricevere una dichiarazione scritta ovvero informazioni da documentare secondo la disposizione del comma 2 dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale, il difensore o il suo sostituto procedono di preferenza mediante un invito scritto.

Articolo 11

(Divieto di indagini dalla persona assistita)

1. E' fatto divieto ai soggetti della difesa di applicare le disposizioni degli articoli 391-*bis* e 391-*ter* del codice di procedura penale nei confronti della persona assistita.

2. Il difensore e il sostituto, anche, se del caso, con la presenza degli ausiliari, scambiano liberamente e riservatamente con il proprio assistito, nelle forme opportune, le informazioni necessarie ad assicurare un coordinato esercizio della difesa tecnica e dell'autodifesa su tutti i temi ritenuti utili. Inoltre, lo consigliano e lo assistono in relazione agli atti, orali o scritti, nonché alle scelte che egli compie personalmente nel procedimento.

Articolo 12

(Garanzie di genuinità delle indagini)

1. In relazione alle circostanze relative al tempo, al luogo e alle persone il difensore o il sostituto danno tutte le disposizioni necessarie per realizzare condizioni idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.

Articolo 13

(Documentazione)

1. Le informazioni assunte dal difensore, secondo le previsioni degli articoli 391-*bis* comma 2 e 391-*ter* comma 3 del codice di procedura penale, sono documentate in forma integrale. Quando è disposta la riproduzione almeno fonografica con successiva trascrizione possono essere documentate in forma riassuntiva.

2. Nel verbale, redatto con le modalità previste al comma 1, sono specificamente indicati i mezzi impiegati. Esso è sottoscritto da tutte le persone presenti ed è conservato dal difensore.

3. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

4. Il rilascio di copia del verbale prima dell'effettivo impiego dell'atto nel procedimento in una fase per la quale gli atti non sono coperti dal segreto, può costituire violazione del segreto professionale.

DISPOSIZIONI RELATIVE

AGLI ACCESSI AI LUOGHI, ALLA ISPEZIONE DI COSE E AGLI ACCERTAMENTI IRRIPETIBILI

Articolo 14

(Doveri negli accessi ai luoghi e nella ispezione di cose)

1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari, che procedono agli atti indicati nell'articolo 391-*sexies* del codice di procedura penale, anche quando non redigono un verbale, documentano prima di tutto nelle forme più opportune secondo le circostanze lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.

2. Oltre a quanto è previsto dal comma 2 dell'articolo 391-*septies* del codice di procedura penale, quando intendono compiere un accesso a luogo privato o non aperto al pubblico, i soggetti della difesa, nel richiedere il consenso di chi ne ha la disponibilità, lo avvertono della propria qualità, della natura dell'atto da compiere e della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.

3. Gli avvertimenti indicati al comma 2 sono documentati almeno mediante annotazione.

Articolo 15

(Dovere di assicurare il contraddittorio negli accertamenti tecnici irripetibili)

1. Quando i soggetti della difesa intendono compiere accertamenti tecnici irripetibili, a cura del difensore o del sostituto è dato avviso senza ritardo a tutti coloro nei confronti dei quali l'atto può avere effetto e dei quali si abbia conoscenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

1. Sono abrogate tutte le norme deontologiche relative alle investigazioni difensive, approvate a Catania il 30 marzo 1996.

2. Entro il 31 maggio 2002 saranno valutati i risultati della applicazione delle presenti norme e approvate eventuali norme integrative o modificative.

3. Le presenti norme sono trasmesse subito al Consiglio Nazionale Forense per tutte le determinazioni di competenza.
